Presentazione

Da questo numero, la parte documentale della *Rivista* riservata alla giurisprudenza cambia fisionomia.

Il primo cambiamento riguarda il superamento della divisione tra diritto europeo e diritto italiano. Non ci saranno più due sezioni separate, ma un'unica sezione in cui la giurisprudenza europea e quella italiana compariranno assieme, in forma integrata, divisa al suo interno soltanto per rubriche tematiche.

Questo cambiamento è dovuto a diverse ragioni. Innanzitutto, ormai, la giurisprudenza europea è diventata copiosissima. L'angusto spazio previsto nel passato non basta più. Poi, ormai, la realtà integrata multilivello non giustifica più una presentazione per sistemi separati. Senza tornare qui sui vari tecnicismi che regolano i rapporti tra ordinamenti, tutti sappiamo che la giurisprudenza europea incide direttamente sul diritto interno e sull'attività ricostruttiva del giudice nazionale, anche in assenza di un'attività di adeguamento o recezione da parte del legislatore. Ciò è vero non solo per la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, ma, seppure con proprie specificità, anche per quella della Corte europea dei diritti dell'uomo (cfr., le due sentenze gemelle della Corte costituzionale, 24.10.2007, nn. 348 e 349, in particolare p. 5).

Questa integrazione non deve tuttavia far dimenticare due aspetti di particolare importanza proprio con riferimento al diritto degli stranieri.

Innanzitutto, il diritto europeo non esclude un livello di protezione più elevato. Così, ad esempio, se è vero che il Trattato di Lisbona richiede una politica uniforme in materia di asilo, è anche vero che le direttive, ivi comprese quelle di recente adozione, ribadiscono la possibilità di un trattamento più favorevole da parte dei singoli ordinamenti nazionali. Questo livello di protezione più favorevole può essere addirittura un obbligo per il legislatore nazionale, in particolare se lo richiede la Costituzione.

Secondariamente, non esiste una perfetta simmetria di competenze tra livello europeo e livello interno. I campi di intervento del primo, per quanto sempre più estesi, rimangono più ristretti di quelli nazionali, continuando a risentire della specificità dei motivi che hanno condotto all'integrazione.

Così, ad esempio, il diritto al ricongiungimento familiare è riconosciuto sia nel sistema della Convenzione europea dei diritti umani sia dal diritto dell'Unione. Tuttavia, mentre nel primo caso trova protezione solo nella misura in cui possa dirsi compromesso uno dei diritti specificamente tute-

Diritto, immigrazione e cittadinanza XV, 1-2014

lati, segnatamente il diritto alla vita privata e familiare, nel secondo non è riconosciuto a tutti i cittadini dell'Unione, ma, almeno in linea di principio, soltanto a quelli che esercitano il diritto alla libera circolazione (oltre che ai cittadini dei Paesi terzi, seppure a certe condizioni).

In altri termini, l'indubbio rilievo acquisito dal diritto europeo non deve far dimenticare l'importanza fondamentale che continua a rivestire il diritto interno e la dovuta attenzione che occorre prestare a questo aspetto nell'attività di applicazione.

Il secondo cambiamento riguarda la ripartizione della giurisprudenza nelle diverse rubriche tematiche.

Per lo più, si sono apportati cambiamenti di carattere terminologico, al fine di tenere conto in modo più corretto della realtà multilivello. Così, ad esempio, *Asilo* è divenuto *Asilo* e protezione internazionale, Espulsione è stato cambiato in *Allontanamento*, *Soggiorno* in *Ammissione* e soggiorno.

Sono state tuttavia introdotte alcune nuove rubriche. La giurisprudenza in materia di diritti umani e fondamentali, ad esempio, non riesce a trovare posto nelle singole rubriche specifiche in particolare quando vengono in considerazione aspetti non peculiari alla persona dello straniero, ma che possono essere di speciale rilievo per quest'ultimo (divieto di tortura, schiavitù, libertà di pensiero, religione, educazione, ecc.). È stata perciò creata un'apposita rubrica denominata Diritti fondamentali. La rubrica Rapporti tra istituzioni e politiche migratorie è destinata a raccogliere la giurisprudenza sui rapporti interistituzionali (verticali e orizzontali) che in una realtà multilivello, oltre a essere particolarmente complessi, devono altresì ispirarsi al principio di solidarietà (art. 80 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea). Le rubriche Non discriminazione e Garanzie procedurali si sono rese necessarie in seguito all'importanza che questi settori hanno acquisito proprio grazie agli sviluppi della realtà multilivello.

Non tutte le rubriche sono destinate a trovare posto in ogni numero della *Rivista*. Se vi sono settori in cui la giurisprudenza è quotidiana, ve ne sono altri in cui è più occasionale, ma non per questo meno meritevole di una propria collocazione.

Rimane invece immutata la *Rassegna periodica di giurisprudenza euro*pea presente a numeri alterni (il 2 e il 4).

maggio 2014

Marco Balboni